

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 6960 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo De Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Bocca di Leone, n. 78;

contro

il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., l'Ambasciata d'Italia in Kiev in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliario;

per l'annullamento

del provvedimento a prot. n. 1577 del 22 giugno 2011 con il quale l'Ambasciata d'Italia in Kiev ha rifiutato la domanda di visto turistico presentata dalla ricorrente, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per l'annullamento con motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2012

della comunicazione a prot. n. 3015 del 18 novembre 2011 con la quale l'Ambasciata di Kiev ha effettuato il riesame richiesto dal TAR del provvedimento di diniego, confermando il provvedimento di cui sopra;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 5 agosto 2011 e depositato il successivo 3 agosto 2011, la ricorrente espone di avere presentato in data 11 giugno 2011 la domanda per la concessione di un ulteriore visto turistico per visitare la sorella residente in Italia e per partecipare al battesimo della nipotina, vedendosi tuttavia rifiutare tale richiesta col provvedimento impugnato.

Espone altresì di avere già usufruito in precedenza di quattro visti per visitare la sorella, rientrando in patria nei termini previsti, di essersi appena laureata presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Kiev e di avere investito molto negli studi, intendendo affermarsi professionalmente in Ucraina; chiarisce che i suoi genitori costituiscono una famiglia tutt'altro che disagiata e di livello culturale elevato: la madre è ingegnere, il padre architetto, una delle due sorelle è giornalista e l'altra è farmacista.

Avverso il diniego propone:

1. Violazione degli articoli 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancato preavviso di diniego, violazione del Regolamento CE n. 810/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Codice dei Visti), violazione dell'articolo 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

2. Falsa ed erronea applicazione delle circostanze di fatto e di diritto; violazione del Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

Conclude chiedendo l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2011 è stata disposta un'istruttoria, all'esito della quale la ricorrente ha presentato motivi aggiunti insistendo sulle già proposte censure e rassegnando conclusioni analoghe a quelle del ricorso principale.

Venuta l'istanza cautelare alla trattazione nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all'uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l'interessata impugna il diniego di visto turistico opposto dall'Ambasciata d'Italia in Kiev con la motivazione "La sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza."

2. Avverso tale provvedimento sia con il ricorso principale sia con i motivi aggiunti la ricorrente propone le medesime doglianze.

Con la prima sostiene che il diniego è del tutto carente sotto il profilo della motivazione, in quanto non avrebbe tenuto conto della situazione familiare e personale che non può dare adito a dubbi circa il cosiddetto rischio migratorio; il diniego è stato infatti motivato apponendo una semplice croce nell'apposito modulo, a fianco del motivo standard ritenuto dall'Amministrazione ricorrente nel caso in esame.

Non sarebbe stata compiuta neppure una adeguata istruttoria al riguardo, come non si sarebbe tenuto conto dei precedenti periodi di validità del visto conclusi tutti con il rientro in Ucraina dell'istante.

Il diniego è stato opposto senza essere preceduto dal preavviso di provvedimento negativo, non ponendo l'interessata in condizione di rappresentare le sue osservazioni al riguardo. Con i motivi aggiunti specifica pure che non è stata posta in condizione di conferire con il responsabile del procedimento al quale confermare o contestare le motivazioni dell'opposto diniego.

Con la seconda censura l'interessata osserva che il provvedimento appare anche violare i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'unione. Insiste che nelle precedenti cinque occasioni di visto ha sempre fatto puntuale rientro in patria e che non ha alcun interesse ad abbandonare la propria nazione, intendendo affermarsi professionalmente in Ucraina. Con i motivi aggiunti poi precisa che le visite per turismo in Italia, per vedere la sorella sono state cinque e non quattro e che in ordine ad una di queste, come opposto dall'Amministrazione nella relazione di riesame, era rientrata in ritardo in Ucraina per motivi di salute e che ciò si era verificato in occasione della visita effettuata nel 2009, godendo tuttavia nelle altre tre e successive occasioni di regolari visti. Contesta poi che all'Italy Visa Center di Kiev vi è solo una postazione desk ove è presente un impiegato che non sarebbe dipendente dell'Ambasciata o del Consolato d'Italia.

3. Le censure non possono essere condivise alla luce dei cospicui elementi di valutazione offerti dall'Ambasciata d'Italia in Kiev con la relazione di riesame.

In particolare non può non concordarsi con le argomentazioni di quest'ultimo ufficio.

Premesso che il Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000, che definisce requisiti e condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso in Italia prevede per il visto per turismo che sia rispettata l'Istruzione Consolare Comune di Schengen, parte III, punto 3, parte V punto 1, tale istruzione dispone, per l'ottenimento del visto, il possesso da parte del richiedente straniero dei requisiti comuni (assicurazione medica, mezzi

economici di sostentamento, alloggio, passaporto e prenotazione aerea di andata e ritorno) e soprattutto di:

- documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di sufficienti garanzie in merito al suo ritorno nel Paese di provenienza;
- documenti giustificativi dell'effettiva finalità del viaggio, dell'esistenza di legami con il Paese di residenza e della propria condizione socio - professionale.

Ciò posto, questi essendo i parametri normativi di riferimento, unitamente come è ovvio all'art. 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pur se non si volesse aderire alle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione nella relazione di riesame e che nel prosieguo verranno esposte, le osservazioni opposte dalla ricorrente non appaiono sufficienti a giustificare il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria o l'eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti.

La ricorrente nella esposizione in fatto ha rappresentato di essersi appena laureata in economia nel suo Paese e che ha tutto l'interesse a raggiungere una posizione professionale nel suo Paese, essendo supportata da una famiglia agiata il cui padre è architetto e la madre ingegnere. Tali osservazioni rimangono però affidate alle sue sole affermazioni, appaiono quindi quali mere petizioni di principio non supportate da idonea "documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di sufficienti garanzie in merito al suo ritorno nel Paese di provenienza".

Espone ancora che la sorella in Italia e dalla quale intende recarsi in visita è farmacista, ma - e qui sovviene la relazione dell'Ambasciata - incomprensibilmente l'invito le è stato rivolto dal cognato e non direttamente dalla sorella, sicché manca anche una idonea giustificazione dell'effettiva finalità del viaggio.

La circostanza che, come è dato leggere nella più volte citata relazione, impugnata con i motivi aggiunti, la ricorrente non svolgesse in patria alcuna attività lavorativa né di studio in Ucraina e che fosse sprovvista di occupazione, qualora contrastata da documentazione relativa alla ottenuta laurea o di un suo eventuale coinvolgimento nella ricerca di una occupazione o quanto meno dalla dimostrazione del sostentamento a cura dei genitori, avrebbe reso più difficile quella valutazione del "rischio migratorio" che sostiene il provvedimento impugnato in via principale ed il riesame effettuato con esito negativo dall'Ambasciata d'Italia in Kiev.

Non consente neppure un positivo accoglimento delle tesi di parte ricorrente neppure l'altra circostanza che dapprima la stessa ha dichiarato di essere sempre rientrata in patria in tempo rispetto al termine finale del visto, per tornare sulle sue posizioni quando l'Amministrazione ha osservato che ben in due circostanze era rientrata in patria in ritardo, laddove con i motivi aggiunti ella contesta tali affermazioni sostenendo che in realtà l'episodio di ritardato rientro era stato uno solo e per malattia con rientro il 21 febbraio 2009 anziché il 18 febbraio 2009.

Del tutto contraddittoriamente è poi contestata la circostanza di essere stata sottoposta all'intervista dal funzionario presso l'Italy Visa

Center di Kiev in data 10 giugno 2011, contestandosi che detta intervista si è svolta all'interno di una postazione di una struttura ove hanno il proprio front office le singole ambasciate del mondo, laddove tale osservazione non scalfisce il dato di fatto della avvenuta intervista nella quale la ricorrente avrebbe potuto rappresentare e documentare le sue esigenze.

Conclusivamente è pure da rilevare che nessuna falsa rappresentazione dei fatti o delle circostanze è dato rinvenire negli atti esaminati, dalla quale emerge che l'Amministrazione ha rigettato il visto avendo analizzato la documentazione dalla stessa "ricorrente ritenuta pertinente". Al riguardo l'interessata rappresenta di avere presentato la documentazione prevista dall'art. 14 del Regolamento CE n. 810/2009 che prevede che il richiedente fornisca "informazioni che consentano di valutare l'intenzione...di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto" come suffragate dalla documentazione di cui all'Allegato I. Quest'ultimo prevede al punto B) che l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato membro sia in particolare sostenuta da "5) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale", situazioni queste lasciate alle sole affermazioni della ricorrente e non documentate, come sopra rilevato con conseguente ulteriore indivisibilità della censura.

4. Per le superiori considerazioni gli atti impugnati vanno trovati scevri dalle dedotte censure ed il ricorso va di conseguenza respinto.

5. Data la delicatezza delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)